



COMUNE DI GROMO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (T.A.R.S.U.), nell'ambito della potestà regolamentare dell'Ente ai sensi degli articoli 3, comma 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e di ogni altra disposizione normativa.
2. Ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea della tassa è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.

Art. 2 – Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, determinato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di omessa dichiarazione, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata accertata l'omessa denuncia.
2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.
3. L'ammontare dell'Addizionale Provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune, secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Provinciale stessa.

Art. 3 - Visto di esecutività

1. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento.
2. Avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (Albo on line) per otto giorni consecutivi rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.

Art. 4 – Pagamento in base ad autoliquidazione e rateazione

1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 l'ufficio competente invierà agli utenti una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.
2. Gli importi di cui al comma 1 saranno riscossi direttamente dal Comune in due rate consecutive a distanza di quattro mesi l'una dall'altra.
In luogo dei pagamenti a rate, gli importi potranno essere versati anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, utilizzando il bollettino contenente l'importo totale del tributo.
3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria, comprensiva di addizionali ed oneri, risulta inferiore ad euro 12,00.

Art. 5 - Avviso di accertamento per omesso / parziale versamento

1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 4, l'ufficio competente notificherà un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria per il 2007.
2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere :
 - a) la denominazione dell'Ente creditore;
 - b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;
 - c) il codice fiscale o partita Iva;
 - d) l'indicazione dell'ubicazione, della superficie tassabile, nonché della relativa categoria;
 - e) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;
 - f) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per parziale/omesso versamento;
 - g) l'importo totale dovuto;
 - h) la scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo;
 - i) l'organo presso cui è possibile ricorrere o presso cui è possibile promuovere il riesame ed i relativi termini, nonché l'ufficio presso cui ottenere informazioni;
 - j) l'indicazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 6 - Riscossione

1. In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto entro il termine stabilito per l'ultima rata verrà emesso avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, con applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto calcolati giornalmente a far data dal giorno in cui sono divenuti esigibili, oltre alla sanzione del 30%.
2. Scaduti inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento si procederà alla riscossione coattiva.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. n. 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.

Art. 7 - Modalità di pagamento

1. Spetta alla Giunta Comunale stabilire l'attivazione della modalità di pagamento della Tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 8 – Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto negli elenchi, lo sgravio della tassa, è disposto, previa richiesta del contribuente, dall'ufficio competente entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali vigenti.

Art. 9 – Riscossione coattiva

1. Nei casi di mancato pagamento, l'ufficio competente, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 5 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal Regio Decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debitore.
2. E' altresì prevista la facoltà di riscossione tramite ruolo da affidare al Concessionario Nazionale della riscossione, a seguito della riforma della riscossione avviata con il D.L. n. 203/05 e secondo le disposizioni in essa contenute.

Art. 10 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente e pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (Albo on line)
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 – Norme finali

1. Ogni norma contenuta nel “Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 27/03/1998 e s.m.i., in contrasto con le presenti disposizioni si considera abrogata.
2. L'approvazione del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in materia e con questo in contrasto.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al “Regolamento delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente”, nonché alle Leggi nazionali e regionali che regolano la materia.

Art. 12 – Entrata di vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2011.